

COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

**INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA'
COMMERCIALI**

(Art.14 L.R. n° 15 del 13 agosto 2004)

REGOLAMENTO

Approvato con deliberazione C.C. n. 58 del 30 novembre 2006

NORME DI PROGRAMMAZIONE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALE NEL TERRITORIO COMUNALE

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali per le medie strutture di vendita

Premessa:

Il presente piano di programmazione si compone di due parti. La prima parte fa riferimento alla composizione della rete commerciale del territorio comunale e la definizione dell'indice di equilibrio in base al quale sono rilasciate le autorizzazioni commerciali per le medie strutture di vendita come meglio definite successivamente. La seconda parte riguarda il regolamento di programmazione e di normazione degli insediamenti commerciali di media struttura.

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi della legge regionale n° 15 del 13 agosto 2005, di seguito definita legge regionale e della deliberazione della Giunta regionale n°496 del 18/02/05, in relazione all'insediamento delle medie strutture di vendita, si definisce il campo di applicazione dell'indice di equilibrio o parametro di densità, per quanto riguarda la rete di distribuzione commerciale di medie strutture di vendita sul territorio comunale e, di riflesso, l'intera distribuzione al dettaglio.

Il parametro di densità è definito dall'intera rete commerciale comunale, quindi dalle sommatorie della superficie commerciale degli esercizi di vicinato e da quelle delle medie e grandi strutture di vendita.

Sono interessate dalla verifica dell'indice di equilibrio le medie strutture di vendita:

- a) nuove aperture di media struttura di vendita con superficie superiore a mq. 1000;
- b) ampliamento di medie strutture di vendita con superficie superiori a mq. 1000 non operanti da almeno tre anni;
- c) ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie inferiore a mq. 1000 non operanti da almeno tre anni che, per effetto dell'ampliamento, superano mq. 1000.

RETE DI VENDITA

Ai sensi della legge regionale e della deliberazione della Giunta regionale n°496 del 18/02/05 la rete di vendita al dettaglio è formata da: esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e grande distribuzione. Sono autorizzati attualmente:

- a) ESERCIZI DI VICINATO ALIMENTARE n° **8**
per una superficie di vendita di mq. **370,64**
- b) MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA ALIMENTARE n° **2**
per una superficie di vendita di mq. **1.382**
- c) ESERCIZI DI VICINATO NON ALIMENTARI SETT. GENERICO n° **38**
per una superficie di vendita di mq. **2.827,80**
- d) MEDIE E GRANDI STRUTTURE NON ALIMENTARI SETT. GENERICO n° **7**
per un totale di superficie di vendita di mq. **3.398**
- e) ESERCIZI DI VICINATO NON ALIMENTARI A GRANDE FABBISOGNO
DI SUPERFICIE n° **5**
per una superficie di vendita di mq. **506**
- f) MEDIE E GRANDI STRUTTURE NON ALIMENTARI A GRANDE FABBISOGNO
DI SUPERFICIE n° **4**
per un totale di superficie di vendita di mq. **2.468**
- g) ESERCIZI DI VICINATO DEL SETTORE MISTO n° **0**

per una superficie di vendita di mq. **0**

h) **MEDIE E GRANDI STRUTTURE DEL SETTORE MISTO n° 0**

per un totale di superficie di vendita di mq. **0**

Per il calcolo dell'indice di equilibrio, la superficie di vendita di riferimento è quella autorizzata. Quindi la superficie autorizzata costituisce il punto fondamentale e necessario per il calcolo dell'indice stesso.

INDICE DI EQUILIBRIO

Al fine di garantire una presenza equilibrata delle diverse forme distributive ai sensi dell'art. 14 lettera h) della Legge Regionale n. 15 del 13 Agosto 2004 viene applicato il rapporto tra la densità di medie e grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato secondo l'identificazione del rapporto medesimo fissato con DGR n. 496 del 18 Febbraio 2005.

Il rapporto di equilibrio è il seguente:

SOMMATORIA SUPERFICI DI VENDITA DI ESERCIZI DI VICINATO

= 1

SOMMATORIA SUPERFICI DI VENDITA DI MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Al numeratore devono essere conteggiate le superfici di vendita relative a tutti gli esercizi di vicinato, **distinti per ciascun settore merceologico**. Al denominatore devono essere conteggiate le superfici di vendita, **distinte per ciascun settore merceologico**, di tutte le medie strutture di vendita di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e comma 3 della L.R. 15/2004 nonché di tutte le grandi strutture. Ai fini della verifica del predetto indice è necessario, in caso di esercizi commerciali autorizzati per entrambi i settori commerciali dell'alimentare e del non alimentare, scorporare la superficie di vendita complessiva imputandola rispettivamente, per la propria quota, nella frazione riferita all'alimentare e in quella del non alimentare. La superficie di vendita di riferimento, al fine della verifica dell'indice, è la superficie di vendita autorizzata. Nel caso di grandi strutture di vendita, qualora non sia stato ancora rilasciato il provvedimento comunale autorizzatorio, la superficie di vendita di riferimento è quella assentita in sede di Conferenza di Servizi.

INDICE E' UGUALE A 1,0

Significa che fra esercizi di vicinato e quelli di media e grande distribuzione esiste un perfetto equilibrio. In questo caso non sono consentite:

- 1) le aperture di medie strutture di vendita con superfici di vendita superiori a mq. 1000;
- 2) l'ampliamento delle medie strutture con superfici di vendita superiore a mq. 1000 e non operanti da almeno tre anni;
- 3) l'ampliamento delle medie strutture con superficie di vendita inferiore a 1000 mq. e non operanti da almeno tre anni, che per effetto dell'ampliamento superano il predetto limite.

INDICE E' SUPERIORE A 1,0

In caso in cui l'indice di equilibrio sia superiore a 1,0 significa che gli esercizi di vicinato sono più diffusi di quanto non lo siano le medie e grandi strutture di vendita. Ciò evidenzia la possibilità di autorizzare nuove aperture ed ampliamenti e di medie strutture con superfici superiori a 1000 mq. di vendita nonché gli ampliamenti delle medie strutture inferiori a mq. 1000 che per effetto dell'ampliamento superano il predetto limite, per una superficie di vendita complessiva che consenta il raggiungimento dell'equilibrio.

INDICE E' INFERIORE A 1,0

In caso in cui l'indice di equilibrio sia inferiore a 1,0, significa che le medie e grandi strutture di vendita sono più diffuse di quanto non lo siano quelle di vicinato. Ciò evidenzia uno squilibrio nella rete commerciale comunale.

L'indice di equilibrio è un fattore dinamico. Esso è calcolato in termini reali, ed è aggiornato ogni volta che varia la rete di vendita al dettaglio (autorizzazioni per esercizi di vicinato, per medie e grandi strutture di vendita al dettaglio).

SETTORI MERCEOLOGICI

Ai sensi dell'articolo 7 comma 4 della Legge Regionale, la programmazione commerciale si articola nei seguenti settori merceologici:

- a) alimentare:** si intende il settore comprensivo di tutti i prodotti alimentari nonché dei prodotti per la pulizia e l'igiene della persona e della casa, esclusi gli articoli di profumeria;
- b) non alimentare generico:** comprende tutti i prodotti non alimentari, esclusi i casi previsti nel comma 7 dell'art.7 della Legge Regionale;
- c) non alimentare a grande fabbisogno di superficie:** comprende la vendita esclusiva dei prodotti appartenenti alle seguenti categorie merceologiche: mobili, autoveicoli, motoveicoli, legnami, materiali edili, nautica;
- d) settore misto:** si intende il settore comprensivo dei prodotti alimentari e non alimentari; la ripartizione interna delle superfici di vendita tra le due merceologie è nella discrezionalità del titolare della autorizzazione commerciale.

SITUAZIONE ATTUALE

SUPERFICIE DI VENDITA DI ESERCIZI DI VICINATO ALIMENTARE
MQ. 370,64

= 0,268

SUPERFICI E DI VENDITA DI MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
ALIMENTARE MQ.1.382

SUPERFICIE DI VENDITA DI ESERCIZI DI VICINATO NON ALIMENTARE
GENERICO MQ. 2.827,8

= 0,832

SUPERFICI E DI VENDITA DI MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
NON ALIMENTARE GENERICO MQ.3.398

SUPERFICIE DI VENDITA DI ESERCIZI DI VICINATO NON ALIMENTARE
A GRANDE FABBISOGNO DI SUPERFICIE MQ. 506

= 0,205

SUPERFICI E DI VENDITA DI MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
NON ALIMENTARE A GRANDE FABBISOGNO DI SUPERFICIE MQ.2.468

SUPERFICIE DI VENDITA DI ESERCIZI DI VICINATO SETTORE MISTO
MQ. 0

= 0 SUPERFICI E DI VENDITA DI MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
SETTORE MISTO MQ. 0

CON LA SITUAZIONE ATTUALE NON SONO RILASCIABILI AUTORIZZAZIONI PER
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA CON SUPERFICIE SUPERIORE AI 1000 MQ. IN
NESSUNO DEI SETTORI IN CUI SI ARTICOLA LA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE

PARTE SECONDA

CAPO I

Oggetto e Definizione

ART. 1 - (oggetto)

Il presente regolamento disciplina l'insediamento di medie strutture di vendita, in attuazione della legge regionale del 13 agosto 2004, n° 15, di seguito definita "Legge regionale".

ART. 2 - (definizione)

Ai sensi della Legge regionale, artt. 7, 8 e 17, ai fini del presente regolamento s'intendono:

- a) struttura di vendita "media-piccola", una struttura con superficie di vendita da 251 a 1000 mq. per i comuni con popolazione superiore ai 10000 abitanti, da 151 a 1000 per i comuni con popolazione inferiore o uguale ai 10000 abitanti, da 151 a 1500 per le zone montane;
- b) struttura di vendita "medio-grande", una struttura con superficie di vendita da 1001 a 2500 mq. per i comuni con popolazione superiore ai 10000 abitanti, da 1001 a 1500 per i comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti;
- c) grande struttura di vendita esercizi aventi superficie di vendita superiore a mq. 2500 per i comuni con popolazione superiore ai 10000 abitanti o a mq. 1500 per i comuni con popolazione inferiore o uguale ai 10000 abitanti, per un massimo di mq. 15000;
- d) centro commerciale una media o grande struttura di vendita provvista di spazi di servizio o infrastrutture comuni gestiti unitariamente, costituito da almeno due esercizi commerciali inseriti in una struttura unitaria o articolati in più edifici;
- e) parchi commerciali, le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali quando la somma delle loro superfici di vendita superi i limiti di 2500 mq. per i comuni con popolazione superiore ai 10000 abitanti e mq. 1500 per i comuni con popolazione inferiore ai 10000 abitanti;
- f) superficie di vendita, l'area destinata alla vendita, al netto della muratura, compresa quella occupata da vetrine, banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini dell'azienda, servizi igienici, zone di passaggio tra le casse e l'ingresso e di deposito dei carrelli nei supermercati dove non è esposta la merce;
- g) concentrazione, la riunione in una nuova struttura di vendita di medie e o grandi strutture preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell'ambito dello stesso comune, di medesima titolarità al momento della presentazione della domanda;
- h) accorpamento, l'ampliamento delle superfici di medie o grande struttura di vendita con le superfici di altre medie o grandi strutture di vendita preesistenti, operanti da almeno tre anni nell'ambito dello stesso comune e di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda; possono essere oggetto di ampliamento con medie e grandi strutture di vendita strutture di vendita preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell'ambito del medesimo comune purchè rientranti nell'ambito nei limiti della programmazione commerciale rispettivamente delle medie e grandi strutture di vendita;

- i) domande di autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita concorrenti, quelle presentate lo stesso mese di calendario: A parità di mese di presentazione farà fede la data e il numero di protocollo di presentazione
- j) criterio di correlazione s'intende la corrispondenza tra il titolo edilizio e l'autorizzazione commerciale;
- l) per area commerciale si intende la porzione di territorio ritenuta dall'Amministrazione omogenea da un punto di vista sociale, commerciale ed economico.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI INSEDIAMENTI

ART. 3 - (durata della programmazione)

Ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale, la programmazione comunale ha la stessa durata di quella regionale e precisamente di tre anni. Le norme di programmazione relative a ciascuna fase hanno efficacia fino all'entrata in vigore della nuova normativa programmatoria regionale e dei regolamenti comunali.

ART. 4 - (ambito territoriale di programmazione)

Le aree sovra comunali o provinciali di cui alla lettera a) comma. 1 dell'art. 5 della legge regionale, sono individuate dalla Provincia nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), nell'ambito di quanto previsto dall'art. 22 comma 1, lettera m) della legge regionale 23 aprile 2004, n° 11 "norme per il governo del territorio".

In fase di prima applicazione della presente legge, i comuni appartenenti alle aree sovra comunali sono ripartiti negli allegati A e B della legge regionale n° 15 del 13 agosto 2004;

Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'apertura di una nuova media struttura è soggetta ai criteri dell'art. 14 della legge ed all'indice di equilibrio definito dalla Deliberazione della Giunta regionale n° 496 del 18 febbraio 2005;

La verifica dell'indice di equilibrio non si applica nei seguenti casi:

- a) nuove aperture di medie strutture di vendita con superficie inferiore ai mq. 1000
- b) ampliamento di medie strutture di vendita con superficie inferiore a mq. 1000 nel limite dimensionale di 1000 mq.;
- c) ampliamento di medie strutture di vendita operanti da almeno 3 anni con superficie inferiore a 1000 mq. che per effetto dell'ampliamento, superano i 1000 mq.;
- d) ampliamento di medie strutture di vendita operanti da almeno tre anni con superficie di vendita superiore a 1000 mq.;

ART. 5 - (medie strutture fino a 1000 mq.)

Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale si definiscono strutture di vendita "media piccola dal punto di vista urbanistico", di cui all'art.2 del presente regolamento, quelle le cui dimensione va da 251 mq. a 1000 mq., per i comuni con popolazione superiore ai 10000 abitanti e da 151 a 1000 mq. per i comuni con popolazione inferiore o uguale ai 10000 abitanti;

A) - Localizzazione

Le medie strutture con superficie di vendita inferiore a 1000 mq. possono essere localizzate, in quanto urbanisticamente compatibili con la struttura residenziale, nelle zone territoriali omogenee di tipo A – B – C1 – C2 nonché nelle zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale, purchè tale localizzazione non sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici. e purchè con l'inserimento di tale struttura, il quadro, non si configuri un parco commerciale.

B) - Vincoli

Le nuove aperture sono vincolate all'area commerciale (di cui all'art. 2 lettera l) di primo insediamento per un periodo minimo di anni uno, con esclusione delle nuove aperture con superficie commerciale inferiore a mq. 500, per le quali il presente vincolo non si applica.

C) - Parcheggi ed aree pubbliche (servizi)

Le medie strutture di cui all'art. 17, comma l, lettera a) della legge regionale possono essere localizzate, in quanto urbanisticamente compatibili con la struttura residenziale, nelle zone territoriali omogenee di tipo A, B, C 1 e C2, nonché nella zona territoriale omogenea di tipo D a specifica destinazione commerciale (salvo quanto previsto dalla legge regionale , all'art. 37, comma 3) e all'art. 14, comma l) lettera h e non si configuri un parco commerciale). La definizione delle aree a parcheggio e a servizi avviene in sede di formulazione dello strumento urbanistico generale o in sede di strumento attuativo come previsto dall'art. 16 della legge regionale.

Art. 6 - (Medie strutture da 1001 mq. a 1500 per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 10000)

Le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1000 mq. possono essere localizzate nelle zone territoriali omogenee di tipo A, purchè tale localizzazione non sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici; diversamente, la localizzazione delle medie strutture stesse nelle zone territoriali omogenee di tipo B – C1 – C2 è consentita purchè sia espressamente prevista dagli strumenti urbanistici per le singole zone; nelle zone territoriali omogenee di tipo D detta localizzazione è consentita purchè vi sia una specifica destinazione commerciale. e purchè con l'inserimento di tale struttura, il quadro, non si configuri un parco commerciale.

In ogni caso il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è subordinato alla compatibilità con l'impatto sulla viabilità della struttura di vendita.

ART. 6 bis - (impatto sulla viabilità)

Ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale, le domande per il rilascio dell'autorizzazione riferite alle media strutture di vendita, come individuate all'art. 17 comma 1 lettera b) della Legge Regionale e specificate nell'art. 7 del presente regolamento, devono prevedere un'adeguata organizzazione dell'accessibilità veicolare sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali, in particolare sulla viabilità principale.

Le domande per le medie strutture aventi superficie commerciale superiore a 500 mq., dovranno essere corredate da un idoneo studio sull'impatto di viabilità. Esso deve essere corredato da idonei progetti, da un parere, anche di massima, su tali progetti, espresso dagli enti proprietari della strada, dall'indicazione relativa ai tempi di realizzazione, nonché dal relativo piano finanziario di spesa (DGR nr. 569 del 25.02.05).

ART. 7 - (caratteristiche degli esercizi)

La programmazione commerciale si articola nei seguenti settori merceologici:

- a) alimentare;
- b) non alimentare generico; .
- c) non alimentare a grande fabbisogno di superfici;
- d) misto;

Per settore alimentare s'intende quello comprensivo di tutti i prodotti alimentari nonché i prodotti per la pulizia e per l'igiene della persona e della casa, esclusi gli articoli di profumeria; Il settore non alimentare generico comprende tutti i prodotti non alimentari, ad eccezione di:

- 1) mobili;
- 2) autoveicoli;
- 3) motoveicoli;
- 4) legnami;
- 5) materiali edili;
- 6) nautica;

e si posiziona sul territorio a seconda delle indicazioni urbanistiche definite.

Il settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie comprende la vendita esclusiva dei prodotti appartenenti alle seguenti merceologie: a) mobili, b) autoveicoli e motoveicoli, c) legnami; d) materiali edili; e) nautica;

Per settore misto s'intende quello comprensivo di prodotti alimentari e non alimentari; la ripartizione interna della superficie di vendita tra le due merceologie è nella discrezionalità del titolare dell'autorizzazione commerciale.

Nel caso in cui la ditta svolga anche attività di commercio all'ingrosso, la vendita al dettaglio può essere effettuata in locali distinti e separati da pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interne ma non accessibili al pubblico e ingressi distinti; il divieto dell'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita al minuto e all'ingrosso non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

- a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- b) materiale elettrico;
- c) ferramenta ed utensileria;
- d) colori, vernici, carta da parati;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli per il riscaldamento;

- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per ufficio;
- i) auto, motocicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- j) combustibili;
- k) materiali per l'edilizia;
- l) legnami;

Ogni locale o complesso di locali, direttamente e funzionalmente collegati identifica un unico esercizio commerciale;

ART. 8 - (aree libere e parcheggio)

Per l'area libera s'intende la superficie scoperta del lotto ivi compresi l'area a parcheggio, la viabilità di accesso interna e quella di distribuzione ai parcheggi, i percorsi pedonali, il verde; Per parcheggio effettivo s'intende la superficie per la sosta dei veicoli 'con esclusione della viabilità di accesso e di distribuzione. L'area a parcheggio effettiva esclude inoltre, ad esempio, lo spazio destinato ai percorsi pedonali, al verde, alle aiuole spartitraffico, alla postazione per i carrelli e depositi di varia natura; in pratica, quindi, il parcheggio **effettivo** corrisponde ai soli spazi destinati agli stalli.

I parcheggi devono essere aperti al pubblico per l'intera fascia oraria di apertura degli esercizi commerciali a cui siano legati da un vincolo funzionale;

L'agibilità dei locali adibiti ad attività commerciali è subordinata alla effettiva disponibilità dei parcheggi nella misura prescritta ed alla loro conformità alle disposizioni in materia di abolizione delle barriere architettoniche.

CAPO III

PROCEDIMENTO PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

ART. 9 - (domanda di autorizzazione - procedimento per le medie strutture di vendita)

La nuova apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, la concentrazione, l'accorpamento e la variazione del settore merceologico della media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione su domanda degli interessati ai sensi della legge regionale e del presente regolamento;

La domanda per l'apertura, l'ampliamento, l'accorpamento, la concentrazione, il trasferimento di sede e il mutamento del settore merceologico di medie strutture di vendita deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dalla Giunta Regionale con propria deliberazione e presentata all'ufficio protocollo del Comune o inviata tramite lettera raccomandata;

Nella domanda devono essere dichiarati, a pena d'inammissibilità:

- a) il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all' art. 5 del Decreto Legislativo 114/98;
- b) la superficie di vendita dell' esercizio, il settore merceologico;
- c) le eventuali condizioni che danno luogo alle priorità di cui all' art. 14, comma 8 della legge regionale n° 15 del 13 agosto 2004;
- d) la conformità urbanistica.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) una pianta in scala 1:100 dell' immobile con evidenziata l'area dei locali e la superficie destinata ai magazzini, depositi, uffici e servizi;
- b) il permesso edilizio di costruire, la documentazione prevista dal regolamento edilizio e dalle N.T.A. del PRG;

c) la definizione dell'area in termini urbanistici.

In caso di struttura medio-grande, ai fini della valutazione dell'impatto sulla viabilità di cui all'art. 19 della legge regionale, deve essere allegata la documentazione di cui al comma 4 dello stesso articolo nonché quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n° 569 del 25 febbraio 2005.

ART. 10 - (adempimenti del responsabile del procedimento)

Il procedimento relativo all'autorizzazione deve concludersi entro 90 giorni dalla data di acquisizione delle domande al protocollo dello Sportello Unico (ove esista) o presso gli Uffici preposti, decorso tale termine, l'autorizzazione s'intende rilasciata;

Il termine del procedimento può essere sospeso dal responsabile una sola volta per la richiesta di integrazione dei documenti necessari ai fini istruttori entro 30 giorni dalla presentazione della domanda (prot. Generale del Comune)

In caso di procedimento di particolare complessità o ogni volta risulti necessario, il responsabile del procedimento può convocare una conferenza di servizio tra tutti gli Uffici ed Enti esterni interessati, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 e successive modifiche;

Le autorizzazioni possono essere rilasciate, oltre al rispetto delle norme precedenti, solo se sono rispettate le norme igienico sanitarie e di destinazione d'uso dei locali.

Relativamente alle autorizzazioni che prevedono l'utilizzo dei nuovi locali ad uso commerciale o soggetti a cambio d'uso, sarà cura del settore edilizia privata del Comune interessato richiedere e verificare in sede di rilascio di concessione edilizia, la disponibilità di aree da destinare a parcheggio, aree libere, ecc., nella misura indicata dalle norme tecniche di attuazione del PRG e della Legge Regionale. Tale disponibilità non è richiesta per i locali già ad uso commerciale.

ART. 11 - (centri commerciali)

Ai fini della procedura autorizzativa, per superfici di vendita di un Centro Commerciale s'intende quella risultante dalla sommatoria delle superfici di vendita degli esercizi in essa presenti anche ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 114/98.

Il comune, su richiesta dell'operatore, rilascia l'autorizzazione amministrativa per un centro commerciale nei limiti di superficie previsti per le medie strutture di vendita.

Al fine di assicurare la gestione unitaria di spazi, di servizi o infrastrutture comuni nonché il coordinamento dell'attività del Centro Commerciale nei confronti della pubblica amministrazione, ogni centro commerciale deve individuare un soggetto referente, informando il Comune;

Qualora il soggetto chieda che le autorizzazioni siano intestate ad altri soggetti, prima del rilascio delle autorizzazioni corrispondenti agli esercizi, il Comune deve verificare il possesso dei prescritti requisiti per l'esercizio dell'attività da parte dei soggetti indicati dal richiedente.

CAPO V SANZIONI E NORME FINALI

ART. 12 - (sanzioni)

Nei casi d'infrazione alle norme del presente regolamento, al di fuori dei casi non già sanzionati da leggi, è prevista la sanzione di € 774,69.

ART. 13 - (abrogazioni)

È abrogato il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 73 del 28.11.2000

ART. 14 -(entrata in vigore)

Fatto salvo quanto disposto al comma 2, il presente regolamento viene pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore ai sensi del D. Lgs. 267/00.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nel D. Lgs. 114/90 e nella legge regionale n° 15/04 e successive modificazioni ed integrazioni.